

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 146

34° anno

5 giugno 1991

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Consiglio	
91/C 146/01	Decisione del Consiglio, del 20 novembre 1990, relativa alla nomina di un membro supplente del Consiglio di amministrazione della fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	1
91/C 146/02	Decisione del Consiglio, del 27 maggio 1991, relativa alla nomina di due membri del Consiglio di amministrazione della fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	2
91/C 146/03	Risoluzione del Consiglio, del 29 maggio 1991, concernente il programma d'azione per le piccole e medie imprese comprese quelle artigianali	3
	Commissione	
91/C 146/04	ECU	4
91/C 146/05	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo	5
91/C 146/06	Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel <i>Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> , finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (Settimana dal 28 maggio al 1° giugno 1991)	7

(segue)

Corte di giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA

91/C 146/07	Causa C-379/90: Ricorso dell'agricoltore Christian Heinrich contro il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 27 dicembre 1990	8
91/C 146/08	Causa C-380/90: Ricorso dell'agricoltore Heinz Günther Herken contro il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 27 dicembre 1990	8
91/C 146/09	Causa C-381/90: Ricorso dell'agricoltore Konrad Schumacher contro il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 27 dicembre 1990	9
91/C 146/10	Causa C-61/91: Ricorso dell'agricoltore Karl Leonhäuser contro la Comunità economica europea, rappresentata dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 febbraio 1991	9
91/C 146/11	Causa C-103/91: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessisches Landessozialgericht, con ordinanza 20 febbraio 1991, nella causa Francisco Santiago-Bana contro Bundesanstalt für Arbeit	9
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
91/C 146/12	Sentenza del Tribunale di primo grado, del 14 maggio 1991, nella causa T-30/90, Wolfdietrich Zoder contro Parlamento europeo (<i>Dipendente — Promozione — Anzianità</i>)	10
91/C 146/13	Causa T-34/91: Ricorso promosso il 13 maggio 1991 dal sig. Edward P. Whitehead contro la Commissione delle Comunità europee	10

II Atti preparatori**Commissione**

91/C 146/14	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle	12
-------------	--	----

III Informazioni**Commissione**

91/C 146/15	Gruppo europeo d'interesse economico — Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 — Costituzione	26
-------------	--	----

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 1990

relativa alla nomina di un membro supplente del Consiglio di amministrazione della fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

(91/C 146/01)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, relativo all'istituzione della fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ⁽¹⁾, modificato dagli atti di adesione del 1979 e del 1985, in particolare l'articolo 6,

vista la candidatura trasmessa dalla Commissione,

considerando che il Consiglio, con decisione dell'11 giugno 1990 ⁽²⁾, ha nominato i membri titolari e supplenti del Consiglio di amministrazione della fondazione per il periodo dal 12 giugno 1990 all'11 giugno 1993;

considerando che occorre tuttavia nominare ancora un membro supplente, in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro del Regno Unito,

DECIDE:

Articolo 1

La sig.ra J. HARVEY è nominata membro supplente del Consiglio di amministrazione della fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, nella categoria dei rappresentanti dei datori di lavoro, per il periodo dal 20 novembre 1990 all'11 giugno 1993.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata, per informazione, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 1990.

*Per il Consiglio**Il presidente*

C. VIZZINI

⁽¹⁾ GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ Gu n. C 156 del 27. 6. 1990, pag. 1.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 27 maggio 1991****relativa alla nomina di due membri del Consiglio di amministrazione della fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro**

(91/C 146/02)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, relativo all'istituzione della fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

viste le candidature trasmesse dalla Commissione,

considerando che il Consiglio, con decisione dell'11 giugno 1990 ⁽²⁾, ha nominato i membri titolari e supplenti del Consiglio di amministrazione della fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per il periodo dal 12 giugno 1990 all'11 giugno 1993;

considerando che si rende tuttavia necessario provvedere ancora alla nomina di due membri in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro del Portogallo,

DECIDE:

Articolo 1

1. È nominato membro titolare del Consiglio di amministrazione della fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro del Portogallo, per il periodo dal 27 maggio 1991 all'11 giugno 1993, il sig. J. A. TEIXEIRA DE SOUSA MACHADO.

2. È nominato membro supplente del Consiglio di amministrazione della fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro del Portogallo, per il periodo dal 27 maggio 1991 all'11 giugno 1993, il sig. L. MORALES.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata, a titolo informativo, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 1991.

Per il Consiglio
Il presidente
G. WOHLFART

⁽¹⁾ GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 156 del 27. 6. 1990, pag. 1.

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO**del 29 maggio 1991****concernente il programma d'azione per le piccole e medie imprese comprese quelle artigianali**

(91/C 146/03)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando gli obiettivi di integrazione e di completamento del mercato interno;

considerando la necessità di promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI) nella Comunità;

considerando la decisione 89/490/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1989, concernente il miglioramento del contesto dell'attività e la promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese ⁽¹⁾, e le azioni già svolte in base alle dotazioni autorizzate;

considerando che le PMI possono beneficiare ampiamente degli effetti positivi dell'apertura delle frontiere interne della Comunità, ma che è necessario tener conto delle loro limitazioni e peculiarità nella legislazione comunitaria, come nei programmi attuati per contribuire alla coesione economica e sociale della Comunità;

- 1) riafferma la volontà comune di compiere progressi sostanziali ed efficaci nel settore della politica a favore delle PMI;
- 2) rileva la costante validità della qualificazione professionale e sottolinea l'importanza di proseguire lo sviluppo della formazione professionale iniziale e successiva, compresa la formazione nel settore della gestione, per mezzo dei programmi comunitari esistenti, con particolare rilievo sulla preparazione del mercato interno, compresa la formazione in alternanza comportante periodi di formazione professionale nell'impresa;
- 3) rileva la necessità di proseguire e intensificare lo snellimento degli oneri amministrativi e la semplificazione delle formalità per le imprese, tenendo conto delle va-

rie iniziative, in particolare nei settori della politica dei consumatori, del diritto fiscale, del diritto della concorrenza, del diritto sociale e della politica dell'ambiente;

- 4) auspica pertanto che la scheda d'impatto che correde i progetti di testi comunitari che possono ripercuotersi sull'organizzazione, sull'occupazione e sulla redditività delle imprese, e più specialmente delle PMI, sia debitamente compilata;
- 5) rileva l'importanza di migliorare l'informazione e di consultare le PMI, comprese quelle artigianali, in particolare ricorrendo maggiormente alle organizzazioni professionali dei settori interessati nella fase di elaborazione di programmi, direttive, decisioni e risoluzioni concernenti direttamente i rispettivi settori.

In questo contesto, invita la Commissione a tener conto degli aspetti specifici di alcuni mestieri;

- 6) chiede che la collaborazione tra imprese sia sviluppata migliorando gli strumenti esistenti per facilitare l'accesso ai nuovi mercati e alle nuove tecnologie,
- 7) sottolinea la necessità di tener conto delle raccomandazioni finali della conferenza comunitaria su artigianato e piccole imprese svoltasi ad Avignone il 12 e 13 ottobre 1990;
- 8) insiste sull'importanza di mantenere la coerenza tra le varie politiche comunitarie riguardanti direttamente e indirettamente gli interessi delle PMI, comprese quelle artigianali, nonché di evitare tutte le procedure o formalità che ne possano frenare lo sviluppo.

Il Consiglio invita la Commissione e, se del caso, gli Stati membri a prendere in considerazione la presente risoluzione.

⁽¹⁾ GU n. L 239 del 16. 8. 1989, pag. 33.

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

4 giugno 1991

(91/C 146/04)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	42,3587	Scudo portoghese	179,099
Marco tedesco	2,05989	Dollaro USA	1,17573
Fiorino olandese	2,32043	Franco svizzero	1,75831
Sterlina inglese	0,694673	Corona svedese	7,38125
Corona danese	7,91327	Corona norvegese	8,02321
Franco francese	6,97504	Dollaro canadese	1,34598
Lira italiana	1525,22	Scellino austriaco	14,4909
Sterlina irlandese	0,769812	Marco finlandese	4,86342
Dracma greca	225,811	Yen giapponese	163,215
Peseta spagnola	127,324	Dollaro australiano	1,55212
		Dollaro neozelandese	2,01808

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo

(91/C 146/05)

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990 (GU n. L 370 del 31. 12. 1990), la Commissione comunica che i massimali tariffari comunitari seguenti sono stati raggiunti:

Numero d'ordine	Designazione delle merci	Origine	Importo del massimale (ecu)
10.0160	2,2 Ossidietanolo (dietilenglicole)	Messico	1 103 000
10.0370	Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidro-cortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone) Acetati di cortisone o di idrocortisone	Cina	772 000
10.0420	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti; azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg	Ungheria	4 830 000
10.0458	Polimeri al cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie — Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze — non plastificato — plastificato	Cecoslovacchia	5 250 000
10.0520	Cuoio e pelli depilate di bovini e pelli depilate di equini, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109 — Cuoio e pelli interi di bovini, di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²) — — altre — — — altrimenti preparati — altri cuoi e pelli di bovini e pelli di equini pergaminati o preparati dopo la concia	Pakistan	8 269 000
10.0590	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli naturali, artificiali o ricostituiti — Guanti e muffole — — altri — — — di protezione per qualunque mestiere	India	5 789 000
10.0752	Vetro tirato o soffiato	Polonia	1 420 000
10.0760	Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermici, con intercapedine isolante sottovuoto	Ungheria	595 000

Numero d'ordine	Designazione delle merci	Origine	Importo del massimale (ecu)
10.0770	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toilette, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Cina	3 150 000
10.0840	Fili di ferro o di acciai non legati — contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio — contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	Cecoslovacchia	1 913 000
10.1263	Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili	Filippine	2 315 000

Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario

(Settimana dal 28 maggio al 1° giugno 1991)

(91/C 146/06)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
3417	S 102 del 29. 5. 1991	Montserrat	MS-Plymouth: Molo per navi da carico e da crociera	19. 7. 1991
3398	S 102 del 29. 5. 1991	Bangladesh	BD-Dhaka: Attrezzi per costruzione stradale e veicoli (<i>dati complementari</i>)	26. 6. 1991
3256	S 103 del 30. 5. 1991	Angola	AO-Luanda: Pompe	30. 7. 1991
3429	S 103 del 30. 5. 1991	Sierra Leone	SL-Freetown: Lavori stradali	21. 8. 1991

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

Ricorso dell'agricoltore Christian Heinrich contro il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 27 dicembre 1990

(Causa C-379/90)

(91/C 146/07)

Il 27 dicembre 1990, l'agricoltore Christian Heinrich, residente in D-2371 Emkendorf, con gli avv.ti Peter Paulsen e Christiane Paulsen, Jungfernstieg 25, D-2370 Rendsburg, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Marc Baden, 24, rue Marie Adélaïde, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) Dichiarare che i convenuti debbono risarcirgli il danno subito in seguito all'applicazione del regolamento (CEE) n. 857/84 ⁽¹⁾, dichiarato invalido dalla Corte, e del regolamento (CEE) n. 1371/84 ⁽²⁾ e condannarli a versargli, ai sensi dell'articolo 215, paragrafo 2 del trattato CEE, un risarcimento per un ammontare di 692 078,40 marchi tedeschi per i danni subito più gli interessi.
- 2) Condannare i convenuti alle spese.

Mezzi e principali argomenti

Corrispondono a quelli della causa C-98/90 ⁽³⁾.

Viene fatto valere il lucro cessante in ragione di 0,30 DM/kg per le consegne di latte che non sono state effettuate nel periodo dal 18 giugno 1984 a 30 giugno 1989, per cui il ricorrente pretende di aver diritto ad un quantitativo di vendita di riferimento dell'80 % dei quantitativi di vendita di latte determinanti per il premio di non commercializzazione.

⁽¹⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 18. 5. 1984, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. C 178 del 18. 7. 1990, pag. 1.

Ricorso dell'agricoltore Heinz Günther Herken contro il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 27 dicembre 1990

(Causa C-380/90)

(91/C 146/08)

Il 27 dicembre 1990, l'agricoltore Heinz Günther Herken, residente in D-2422 Bosau, con gli avv.ti Peter Paulsen e Christiane Paulsen, Jungfernstieg 25, D-2370 Rendsburg, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Marc Baden, 24, rue Marie Adélaïde, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) Dichiarare che i convenuti debbono risarcirgli il danno subito in seguito all'applicazione del regolamento (CEE) n. 857/84 ⁽¹⁾, dichiarato invalido dalla Corte, e del regolamento (CEE) n. 1371/84 ⁽²⁾ e condannarli a versargli, ai sensi dell'articolo 215, paragrafo 2 del trattato CEE, un risarcimento per un ammontare di 207 431,62 marchi tedeschi per i danni subito più gli interessi.
- 2) Condannare i convenuti alle spese.

Mezzi e principali argomenti

Corrispondono a quelli della causa C-379/90 ⁽³⁾.

Viene fatto valere il lucro cessante in ragione di 0,30 DM/kg per le consegne di latte che non si sono potute effettuare nel periodo dal 9 giugno 1986 al 24 luglio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 18. 5. 1984, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. C 178 del 18. 7. 1990, pag. 1.

Ricorso dell'agricoltore Konrad Schumacher contro il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 27 dicembre 1990

(Causa C-381/90)

(91/C 146/09)

Il 27 dicembre 1990, l'agricoltore Konrad Schumacher, residente in D-2300 Kiel 14, con gli avv.ti Peter Paulsen e Christiane Paulsen, Jungfernstieg 25, D-2370 Rendsburg, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Marc Baden, 24, rue Marie Adélaïde, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) Dichiarare che i convenuti debbono risarcirgli il danno subito in seguito all'applicazione del regolamento (CEE) n. 857/84 ⁽¹⁾, dichiarato invalido dalla Corte, e del regolamento (CEE) n. 1371/84 ⁽²⁾ e condannarli a versargli, ai sensi dell'articolo 215, paragrafo 2 del trattato CEE, un risarcimento per un ammontare di 1 352 074,10 marchi tedeschi per i danni subiti più gli interessi.
- 2) Condannare i convenuti alla spese.

Mezzi e principali argomenti

Corrispondono a quelli della causa C-379/90 ⁽³⁾.

Viene fatto valere il lucro cessante in ragione di 0,30 DM/kg per le consegne di latte che non si sono potute effettuare nel periodo dal 5 ottobre 1985 al 21 agosto 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 18. 5. 1984, pag. 11.

⁽³⁾ Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

Ricorso dell'agricoltore Karl Leonhäuser contro la Comunità economica europea, rappresentata dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 febbraio 1991

(Causa C-61/91)

(91/C 146/10)

Il 14 febbraio 1991 l'agricoltore Karl Leonhäuser, residente in D-W-3571 Woehrstal-Halsdorf, con gli avv.ti Gert Siebert, Manfred Böhm e Michael Preuße, Krummbogen 1, D-W-3550 Marburg/Lahn, con domicilio eletto

in Lussemburgo presso gli avv.ti Arendt & Harles, 4, avenue Marie-Thérèse ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Comunità europea, rappresentata dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

condannare la convenuta a versargli 122 052,26 marchi tedeschi più il 4 % di interessi a decorrere dalla presentazione della domanda giudiziale;

in subordine,

dichiarare nell'ambito di una sentenza di condanna generica che la convenuta deve risarcirgli il danno derivato dalla mancata o, rispettivamente, incompleta attribuzione di un quantitativo di riferimento.

Mezzi e principali argomenti

Corrispondono a quelli della causa C-8/91 ⁽¹⁾.

Viene fatto valere il lucro cessante in ragione di 0,35 DM/kg per le consegne di latte che non si sono potute effettuare nel periodo dal 16 aprile 1986 all'1 febbraio 1991.

⁽¹⁾ GU n. C 50 del 26. 2. 1991, pag. 10.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessisches Landessozialgericht, con ordinanza 20 febbraio 1991, nella causa Francisco Santiago-Bana contro Bundesanstalt für Arbeit

(Causa C-103/91)

(91/C 146/11)

Con ordinanza 20 febbraio 1991, pervenuta nella cancelleria della Corte il 2 aprile 1991, nella causa Francisco Santiago-Bana contro Bundesanstalt für Arbeit, rappresentata dal presidente del Landesarbeitsamt Hessen, lo Hessisches Landessozialgericht, sesta sezione, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'articolo 177, terzo comma del trattato CEE vada interpretato nel senso che per giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, debbano intendersi non solo le supreme giurisdizioni degli Stati membri, ma, con il conseguente obbligo di rivolgersi alla Corte di giustizia, ogni giurisdizione nazionale avverso la cui concreta decisione non possa più proporsi ricorso

o lo si possa solo (in via straordinaria) qualora sussista un vizio sostanziale di procedura.

- 2) Se l'articolo 7 del trattato CEE e l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità ⁽¹⁾, vadano interpretati nel senso che nel caso di un lavoratore, il cui coniuge risiede all'estero e non percepisce alcuna retribuzione, non può essere registrato nella cartella dell'imposta sul reddito da lavoro dipendente un inquadramento in uno scaglione d'imposta più sfavorevole rispetto ad un lavoratore la cui moglie risiede nel territorio dello Stato.

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

- 3) In caso di soluzione negativa della questione sub 2:

Se l'articolo 68, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽²⁾, vada interpretato nel senso che l'obbligo di considerare i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro come residenti nel territorio dello Stato competente si estende anche a fattori di calcolo che influiscono sull'ammontare delle prestazioni e che, per parte loro, dipendono dalla circostanza se il lavoratore abbia familiari e se questi risiedano o dimorino stabilmente nel territorio nazionale.

⁽²⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO del 14 maggio 1991

nella causa T-30/90, **Wolfdietrich Zoder** contro
Parlamento europeo ⁽¹⁾

(*Dipendente — Promozione — Anzianità*)

(91/C 146/12)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria, la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa T-30/90, **Wolfdietrich Zoder**, dipendente del Parlamento europeo, residente in Senningerberg (Granducato di Lussemburgo), con l'avvocato domiciliatario Aloyse May, assistito dall'avv. Carole Kerschen, del foro di Lussemburgo, 31, Grand-Rue, contro Parlamento europeo (agente: sig. Jorge Campinos, assistito dai sig. Manfred Peter e Jannis Pantalis), avente ad oggetto l'annullamento della decisione del Parlamento europeo 8 settembre 1989 di non inserire il ricorrente nell'elenco dei candidati promossi dal 1° aprile 1988 al grado LA 6 della carriera di traduttore, il Tribunale (quarta sezione), composto dai signori R. Schintgen, presidente; D. A. O. Edward e R. Garcia-Valdecasas, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato, il 14 maggio 1991, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

⁽¹⁾ GU n. C 192 dell'1. 8. 1990.

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*

- 2) *Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese.*

Ricorso promosso il 13 maggio 1991 dal sig. **Edward P. Whitehead** contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-34/91)

(91/C 146/13)

Il 13 maggio 1991 il sig. **Edward P. Whitehead**, residente in Bruxelles, con l'avv. Jean-Noël Louis, de foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson Sàrl, 1, rue Glesener, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 24 luglio 1990 che dispone che l'interessato torni a prestar servizio a Bruxelles, in quanto non contempla il risarcimento di tutti i danni e pregiudizi che l'atto comporta per il ricorrente,
- annullare la decisione 11 ottobre 1990 che dispone il defalco dell'importo di 13 115 franchi belgi e l'applicazione, dal 1° ottobre 1990, del coefficiente correttore vigente per Bruxelles,
- porre le spese a carico della Commissione.

Mezzi e principali argomenti

In primo luogo il ricorrente deduce l'inosservanza dell'articolo 25, secondo comma dello statuto del personale, osservando che le decisioni impugnate non sono conformi alla prescrizione di comunicare senza indugio, per iscritto e con motivazione, qualsiasi decisione individuale che arreca pregiudizio. Osserva a questo proposito che le decisioni di cui trattasi non consentono di verificare in modo chiaro e non ambiguo i motivi fondamentali che hanno indotto l'autorità che ha il potere di nomina (AIPN) a por termine al suo distaccamento a Roma, nell'interesse del servizio, e i motivi del rifiuto di applicare, per la parte della sua remunerazione destinata al sosten-

tamento della sua famiglia, il coefficiente correttore vigente per Roma.

Il ricorrente ritiene pure che la convenuta abbia adottato la decisione di richiamo senza tener conto dei suoi diritti ed interessi legittimi, venendo perciò meno al dovere di assistenza che ha l'AIPN nei confronti dei dipendenti.

Il ricorrente sostiene poi che la convenuta non ha ottemperato al suo obbligo di rimborsare al dipendente distaccato nell'interesse del servizio, tutte le spese supplementari connesse, con il suo distaccamento, il che corrisponde ad una contravvenzione all'articolo 38, lettera d) dello statuto, nonché al principio di parità di trattamento dei dipendenti.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle

(91/C 146/14)

COM(91) 137 def.

(Presentata dalla Commissione il 16 maggio 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che i volatili sono elencati nell'allegato II del trattato; che la loro commercializzazione costituisce un'importante fonte di reddito per la popolazione agricola;

considerando la necessità di istituire, a livello comunitario, le misure di lotta da prendere in caso di insorgenza della malattia di Newcastle, allo scopo di garantire lo sviluppo del settore avicolo e contribuire alla protezione sanitaria degli animali nella Comunità;

considerando che l'insorgere della malattia di Newcastle può rapidamente assumere un carattere di epizoozia provocando mortalità e perturbazioni tali da compromettere gravemente la redditività dell'allevamento del pollame in generale;

considerando che è indispensabile agire non appena si sospetta la presenza di tale malattia, in modo da prendere provvedimenti immediati ed efficaci di lotta in caso di successiva conferma; che le misure in questione de-

vono essere adeguate dalle autorità competenti, all'eventuale vaccinazione profilattica eseguita da un paese su tutto il proprio territorio o su una parte dello stesso;

considerando che occorre evitare la diffusione della malattia fin dalla sua prima comparsa, sottoponendo ad attento controllo i trasporti degli animali e l'uso di prodotti che possano essere contaminati e procedendo ad eventuale vaccinazione;

considerando che la diagnosi della malattia deve essere effettuata sotto l'egida di laboratori responsabili, il cui operato deve essere coordinato da un laboratorio di riferimento comunitario;

considerando la necessità di predisporre che gli Stati membri redigano eventuali piani di vaccinazione e ne informino la Commissione ed altri Stati membri;

considerando l'opportunità di affidare alla Commissione il compito di prendere le necessarie misure di applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento definisce le misure comunitarie di lotta da applicare in caso di comparsa della malattia di Newcastle in volatili diversi dai piccioni da competizione, fatte salve le disposizioni che disciplinano gli scambi intracomunitari.

2. Il presente regolamento non si applica se la malattia viene individuata in altri volatili: tuttavia, in questo caso, gli Stati membri mettono al corrente la Commissione sulle misure eventualmente adottate.

Articolo 2

1. Ai sensi del presente regolamento, si applicano, se del caso, le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Inoltre si intende per:

a) «pollame infetto» qualsiasi volatile:

- in cui sia stata ufficialmente confermata la presenza della malattia di Newcastle a seguito di un esame effettuato da un laboratorio riconosciuto, oppure
- che presenti, nel caso del focolaio constatato o di focolai successivi, sintomi clinici o lesioni post mortem che possano essere attribuite alla malattia di Newcastle;

b) «pollame sospetto di infezione»: qualsiasi volatile che presenti sintomi clinici o lesioni post mortem tali da indurre ragionevolmente a sospettare la presenza della malattia di Newcastle;

c) «pollame sospetto di contaminazione»: qualsiasi volatile che abbia potuto essere esposto, direttamente o indirettamente, al virus della malattia di Newcastle;

d) «intruglio»: i rifiuti provenienti da cucine, ristoranti, o, eventualmente, da industrie che utilizzano carni;

e) «autorità competente»: l'autorità veterinaria all'uopo designata dall'amministrazione nazionale del paese in questione, la quale risponde direttamente e riferisce a detta amministrazione nell'ambito del presente regolamento;

f) «veterinario ufficiale»: il veterinario designato dall'autorità competente dello Stato membro.

Articolo 3

Qualsiasi caso sospetto della malattia di Newcastle deve essere notificato immediatamente all'autorità competente.

Articolo 4

1. Qualora si sospetti che il pollame sia infetto o contaminato dalla malattia di Newcastle, il veterinario ufficiale deve avviare immediatamente un'indagine allo scopo di confermare o escludere la presenza della malattia e, in particolare, prelevare o far prelevare i campioni necessari per tutti gli esami di laboratorio.

2. Non appena è notificato un caso sospetto di infezione, l'autorità competente pone l'azienda interessata sotto controllo e dispone in particolare che:

a) venga compilato un registro di tutte le categorie di volatili presenti nell'azienda specificando, per ciascuna di esse, quanti volatili sono morti, quanti presentano sintomi clinici e quanti non presentano sintomi. Il registro in questione deve essere tenuto aggiornato ed essere presentato su richiesta, potendo essere controllato in occasione di ciascuna visita;

b) tutti i volatili presenti nell'azienda restino sequestrati nei locali in cui sono allevati o in qualsiasi altro locale in cui possano essere isolati e senza contatti con altri volatili;

c) nessun volatile possa entrare nell'azienda o uscirne;

d) qualsiasi movimento:

— di persone, altri animali e di veicoli in provenienza dall'azienda o a destinazione della stessa,

— dall'azienda, di carni o carcasse di volatili, mangimi, attrezzi, rifiuti, lettieri o qualsiasi altro materiale che possa trasmettere la malattia di Newcastle,

— venga proibito, salvo autorizzazione del veterinario ufficiale;

e) dall'azienda non siano fatte uscire uova, tranne le uova destinate al consumo che siano state previamente disinfettate conformemente alle disposizioni del veterinario ufficiale;

f) venga fatto ricorso a mezzi appropriati di disinfezione alle entrate e alle uscite dei fabbricati in cui sono allevati i volatili, nonché dell'azienda stessa;

g) venga effettuata una indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7.

3. Finché le misure ufficiali di cui al paragrafo 2 restano in vigore, il proprietario o l'allevatore di una qualsiasi categoria di volatili sospetta si adopera per garantire il rispetto del paragrafo 2, in particolare alle lettere b), c), d) ed e).

4. L'autorità competente può estendere qualsiasi misura ai sensi del paragrafo 2 ad altre aziende, qualora, tenuto conto della disposizione o della configurazione dei fabbricati o di eventuali contatti con l'azienda nella quale si sospetta la presenza della malattia, vi siano fondati motivi per sospettare un'eventuale contaminazione.

5. Le misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 rimangono applicabili finché la sospetta presenza della malattia di Newcastle sia esclusa dal veterinario ufficiale.

⁽¹⁾ GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.

Articolo 5

1. Non appena viene confermata ufficialmente la presenza della malattia di Newcastle in una azienda, l'autorità competente dispone l'applicazione delle seguenti misure, oltre a quelle elencate nell'articolo 4, paragrafo 2:

- a) tutti i volatili presenti nell'azienda siano abbattuti in loco. I volatili morti o abbattuti e tutte le uova devono essere distrutti. Le operazioni di cui sopra devono essere eseguite in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione della malattia;
- b) tutti i materiali e i rifiuti, come il mangime o il letame, che potrebbero essere contaminati, devono essere distrutti o sottoposti a trattamento; quest'ultimo, eseguito conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale deve garantire la distruzione del virus della malattia di Newcastle eventualmente presente;
- c) qualora i volatili siano stati macellati durante il periodo presunto di incubazione della malattia, le carni da essi ottenute devono essere, nella misura del possibile, individuate e distrutte;
- d) le uova deposte durante il presunto periodo di incubazione e uscite dall'azienda devono essere, nella misura del possibile, individuate e distrutte; i pulcini già nati da queste uova devono essere posti sotto controllo ufficiale;
- e) ultimate le operazioni di cui alla lettera a), i fabbricati adibiti all'allevamento e le loro vicinanze nonché i veicoli usati per il trasporto e tutte le attrezzature che possono essere contaminate devono essere puliti e disinfettati conformemente alle disposizioni dell'articolo 11;
- f) nell'azienda non devono essere reintrodotti i volatili per almeno 21 giorni a decorrere dall'ultimazione delle operazioni di cui alla lettera e);
- g) deve essere effettuata un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7.

2. L'autorità competente può estendere le misure di cui al paragrafo 1 ad altre aziende, qualora, tenuto conto della dislocazione e della configurazione dei fabbricati o degli eventuali contatti con l'azienda nella quale è stata confermata la presenza della malattia, esistano fondati motivi di sospettare un'eventuale contaminazione.

Articolo 6

1. Nel caso di allevamenti costituiti da due o più branchi separati, l'autorità competente può derogare alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda i branchi sani di un'azienda infetta, a condizione che il veterinario ufficiale confermi che, tenuto conto della struttura e delle dimensioni delle unità interessate nonché delle operazioni ivi effettuate, tali unità sono completamente separate, per quanto riguarda la stabulazione, il governo, l'alimentazione e l'eventuale immunità vaccinale per cui il virus non può propagarsi da un'unità all'altra.

2. La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, definire i criteri da applicare per concedere una deroga a norma del paragrafo 1.

Articolo 7

1. L'indagine epidemiologica verte sui seguenti aspetti:

- il periodo nel quale può essere stata presente nell'azienda la malattia di Newcastle;
- l'origine probabile della malattia di Newcastle e l'identificazione delle altre aziende il cui pollame può essere stato infettato o contaminato dalla stessa fonte del virus;
- i movimenti di persone, pollame o altri animali, veicoli, uova, carni e carcasse, nonché attrezzi o materiali che abbiano potuto veicolare il virus della malattia nell'azienda in questione o in provenienza da esse.

2. Per coordinare pienamente tutte le misure necessarie all'eradicazione della malattia di Newcastle con la massima tempestività e per condurre l'indagine epidemiologica, viene istituita un'unità di crisi.

Si applicano le norme generali riguardanti le unità di crisi nazionali e l'unità di crisi comunitaria che sono contenute nel regolamento (CEE) n. ... / ...⁽¹⁾.

Articolo 8

1. Qualora il veterinario ufficiale abbia fondati motivi per sospettare che il pollame di un'azienda possa essere stato contaminato in conseguenza di movimenti di persone, animali o veicoli o in qualsiasi altro modo, l'azienda in questione è sottoposta a controllo ufficiale conformemente al paragrafo 2.

2. Il controllo ufficiale ha lo scopo di individuare immediatamente qualsiasi caso sospetto della malattia di Newcastle, di tenere un registro del pollame detenuto nell'azienda e di controllarne i movimenti nonché, ove occorra, di prendere le misure elencate al paragrafo 3.

3. Quando un'azienda è sottoposta a controllo ufficiale conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, l'autorità competente vieta l'uscita di volatili dall'azienda tranne per il loro trasferimento diretto in un macello, sotto controllo ufficiale, ai fini della loro immediata macellazione. L'autorizzazione è concessa previa esecuzione, da parte del veterinario ufficiale, di esame clinico del pollame da cui risulti l'assenza della malattia di Newcastle nell'azienda. Le suddette restrizioni ai movimenti degli animali devono essere applicate per un periodo di almeno 21 giorni a decorrere dall'ultima data in cui può essersi verificata contaminazione. Se durante tale periodo di 21 giorni si verifica di nuovo una contaminazione, il periodo di restrizioni successivo non potrà essere inferiore a 7 giorni.

⁽¹⁾ GU n. L ... del ..., pag.

4. Qualora ritenga che le condizioni lo permettano, l'autorità competente può limitare le misure di cui al presente articolo a una parte dell'azienda e al pollame che si trova in tale parte, a condizione che il pollame in questione sia stato completamente separato dal restante quanto al soggiorno, al governo e all'alimentazione e che le relative operazioni siano state eseguite da addetti diversi.

Articolo 9

1. Non appena è ufficialmente confermata la presenza della malattia di Newcastle, l'autorità competente delimita, attorno all'azienda infetta, una zona infetta che comprende una zona di protezione di almeno 3 km di raggio e una zona di sorveglianza di almeno 10 km di raggio. Nel delimitare queste zone si tiene conto dei confini naturali e dell'epidemiologia del focolaio.

2. Le misure applicate nella zona di protezione comprendono:

- a) l'identificazione di tutte le aziende che detengono pollame situate nella zona;
- b) visite periodiche di tutte le aziende che detengono pollame, l'esame clinico del pollame in questione, compresa, ove occorra, la raccolta di campioni da sottoporre ad esami di laboratorio; va tenuto inoltre un registro delle visite e dei risultati degli esami;
- c) il mantenimento in stato di isolamento di tutto il pollame nei locali in cui è allevato o in qualsiasi altro locale idoneo;
- d) il ricorso a mezzi appropriati di disinfezione agli ingressi e alle uscite delle aziende;
- e) il controllo dei movimenti degli addetti alla manipolazione del pollame, delle carcasse di pollame e delle uova, nonché dei veicoli adibiti al trasporto di pollame, di carcasse e di uova in provenienza dalle aziende e a destinazione delle stesse; in linea di massima il transito del pollame è vietato, fatta eccezione per il transito sui grandi assi stradali o ferroviari;
- f) il divieto di uscita del pollame e di uova da cova dall'azienda in cui si trovano, tranne qualora l'autorità competente abbia autorizzato il trasporto:

- i) di pollame destinato alla macellazione immediata in un macello situato, di preferenza, nella zona infetta, o, in casi di impossibilità, in un macello designato dall'autorità competente al di fuori della zona infetta. Le carni di tale pollame devono recare il marchio sanitario speciale previsto all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento .../.../CEE del Consiglio [relativo alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi, di carni fresche di volatili da cortile e di selvaggina da penna allevata];

ii) di pulcini di un giorno o di pollastre pronte per la deposizione in un'azienda situata nella zona infetta, in cui non è presente altro pollame. L'azienda destinataria deve essere sottoposta al controllo ufficiale di cui all'articolo 8, paragrafo 2;

iii) di uova da cova in un incubatoio situato nella zona infetta o in incubatoio esterno alla zona infetta, designato dall'autorità competente; prima della spedizione, le uova e gli imballaggi che le contengono devono essere disinfettati.

I trasporti autorizzati di cui ai punti i), ii) e iii) devono essere effettuati direttamente e sotto controllo ufficiale. Essi sono autorizzati soltanto previa esecuzione, da parte del veterinario ufficiale, di un'ispezione sanitaria dell'azienda. I mezzi di trasporto usati devono essere puliti e disinfettati prima e dopo l'uso;

g) il divieto di spostare o spandere letame o lettieri di pollame senza autorizzazione;

h) il divieto di fiere, mercati, esposizioni e altri raduni di pollame o di altri volatili.

3. Le misure applicate nella zona di protezione restano in vigore per almeno 21 giorni dopo l'esecuzione delle operazioni di pulizia e di disinfezione delle aziende infette, ai sensi dell'articolo 11. La zona di protezione entra allora a far parte della zona di sorveglianza.

4. Le misure applicate nella zona di sorveglianza comprendono:

- a) l'identificazione di tutte le aziende che detengono pollame situate nella zona;
- b) la regolamentazione dei movimenti di pollame e di uova da cova nell'ambito della zona;
- c) il divieto di uscita di pollame dalla zona per i primi 15 giorni, tranne per il trasporto diretto dei volatili ad un macello situato fuori della zona infetta, designato dall'autorità competente. Le carni di tale pollame devono recare il marchio speciale previsto all'articolo 6 del regolamento .../.../CEE, [relativo alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile e di selvaggina da penna allevata];
- d) il divieto di uscita di uova da cova della zona infetta, tranne per il trasporto ad uno stabilimento designato dall'autorità competente. Prima della spedizione le uova e gli imballaggi che le contengono devono essere disinfettati;
- e) il divieto di uscita, dalla zona, di concime e lettiera di pollame;

f) il divieto di fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o di altri volatili;

g) fatte salve le disposizioni di cui alle lettere b) e c), il divieto di trasporto di pollame, escluso il transito sui grandi assi stradali o ferroviari.

5. Le misure applicate nella zona di sorveglianza restano in vigore per almeno 30 giorni dopo l'esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione dell'azienda infetta, conformemente all'articolo 11.

Articolo 10

1. L'autorità competente stabilisce le procedure che le consentono di seguire i movimenti di uova e di pollame.

2. Il proprietario o il responsabile dell'allevamento del pollame è tenuto a fornire all'autorità competente, su richiesta di quest'ultima, le informazioni relative al pollame e alle uova che entrano o escono dell'azienda.

3. Le persone addette al trasporto o alla commercializzazione di pollame e di uova devono essere in grado di comunicare all'autorità competente le informazioni relative agli spostamenti del pollame e delle uova da esse trasportato o commercializzato e a fornire qualsiasi altro dettaglio in materia.

Articolo 11

1. I disinfettanti da usare e le relative concentrazioni devono essere approvati dall'autorità competente.

2. Le operazioni di pulizia e disinfezione vanno effettuate sotto controllo ufficiale, conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale.

Articolo 12

La raccolta dei campioni e gli esami di laboratorio volti ad accertare la presenza del virus della malattia di Newcastle devono essere effettuati conformemente all'allegato I.

Articolo 13

1. Ciascuno degli Stati membri provvede a designare:

a) uno o più laboratori nazionali muniti delle attrezzature e del personale specializzato necessari per poter procedere in qualsiasi momento all'individuazione delle caratteristiche antigeniche e biologiche del virus della malattia di Newcastle e per confermare i risultati ottenuti dai laboratori regionali di diagnosi;

b) uno o più laboratori nazionali per l'esecuzione delle prove sui reagenti da usare nei laboratori regionali;

c) uno o più istituti o laboratori nazionali incaricati di controllare l'efficacia, l'attività e la purezza dei vaccini da usare a scopo profilattico nel paese, o immagazzinati per far fronte a situazioni di emergenza.

2. I laboratori nazionali di cui all'allegato II sono responsabili per il coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi, per l'uso dei reagenti e per la prova dei vaccini.

3. I laboratori nazionali che si occupano della malattia di Newcastle e dei quali si tratta al paragrafo 2 sono responsabili per il coordinamento delle norme e dei metodi diagnostici definiti in ciascuno dei laboratori specializzati nella malattia all'interno dello Stato membro. A questo scopo:

a) essi possono fornire i reagenti diagnostici ai laboratori regionali;

b) essi controllano la qualità di tutti i reagenti diagnostici usati in quello Stato membro;

c) essi organizzano periodicamente prove comparative;

d) essi detengono isolati del virus della malattia di Newcastle, prelevandoli da casi individuati in quello Stato membro;

e) essi garantiscono la conferma di risultati positivi ottenuti nei laboratori diagnostici regionali.

4. I laboratori nazionali elencati nell'allegato II si mantengono in contatto col laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 14.

Articolo 14

Il laboratorio comunitario di riferimento per la malattia di Newcastle è indicato nell'allegato III. Le mansioni e le attribuzioni di esso, nella misura in cui non siano disciplinate dall'articolo 28 della decisione del Consiglio 90/424/CEE (¹), vengono fissate secondo la procedura descritta all'articolo 24.

Articolo 15

1. La vaccinazione contro la malattia di Newcastle mediante vaccini autorizzati dall'autorità competente può essere praticata a scopo profilattico o per integrare le misure di lotta messe in applicazione in caso di comparsa della malattia.

2. Sono autorizzati soltanto i vaccini che soddisfano le seguenti condizioni:

a) il vaccino deve essere conforme ai requisiti della farmacopea europea e deve essere stato prodotto e distribuito sotto controllo ufficiale.

(¹) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

b) I vaccini importati da un paese terzo devono soddisfare le condizioni di cui alla lettera a).

3. Ulteriori criteri per l'uso di vaccini contro la malattia di Newcastle possono essere stabiliti conformemente alla procedura prevista all'articolo 24.

Articolo 16

1. Gli Stati membri nei quali è praticata la vaccinazione preventiva facoltativa o obbligatoria contro la malattia di Newcastle ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

2. La nota di informazione redatta in conformità del paragrafo 1 deve precisare:

- le caratteristiche e la composizione di ciascuno dei vaccini usati;
- le modalità di controllo della distribuzione, del magazzino e dell'impiego dei vaccini;
- le specie e le categorie di pollame che possono o devono essere vaccinate;
- le zone nelle quali la vaccinazione può o deve essere effettuata.

Articolo 17

1. In caso venga confermata la presenza della malattia di Newcastle, l'autorità competente può, a titolo di integrazione delle altre misure di lotta previste dal presente regolamento, delimitare una zona territoriale e un periodo in cui dovrà essere effettuata immediatamente, sotto controllo ufficiale, la vaccinazione sistematica (vaccinazione di emergenza) delle specie di pollame da essa designate. Uno Stato membro che fa eseguire la vaccinazione d'emergenza informa la Commissione e gli altri Stati membri, nell'ambito del comitato veterinario permanente istituito con decisione 68/361/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in merito all'evolversi della malattia di Newcastle e al programma di vaccinazione di emergenza.

2. Nel caso previsto al paragrafo 1, è vietato procedere a vaccinazione o a rivaccinazione del pollame presente nelle aziende sottoposte alle restrizioni di cui all'articolo 4.

3. Nel caso previsto al paragrafo 1:

- a) le specie di pollame da sottoporre a vaccinazione devono essere vaccinate al più presto;
- b) tutti i volatili delle specie designate, nati o introdotti in un'azienda situata nella zona di vaccinazione, devono essere o essere stati vaccinati;

c) per tutta la durata della campagna di vaccinazione di cui al paragrafo 1, tutti i volatili delle specie designate detenuti in un'azienda situata nella zona di vaccinazione devono rimanere nell'azienda, con le seguenti eccezioni;

- i pulcini di un giorno che sono trasferiti in un'azienda situata nella zona di vaccinazione, nella quale dovranno essere sottoposti a vaccinazione;
- i volatili trasportati direttamente in un macello situato nella zona di vaccinazione per esservi immediatamente macellati. Qualora il macello sia situato fuori della zona di vaccinazione, lo spostamento dei volatili è ammesso soltanto previa esecuzione, da parte del veterinario ufficiale, di un'ispezione sanitaria dell'azienda;

d) quando le operazioni di vaccinazione di cui alla lettera a) sono state ultimate, può essere autorizzata l'uscita dalla zona di vaccinazione:

- di pulcini di un giorno destinati alla produzione di carne per essere trasferiti in un'azienda nella quale dovranno essere sottoposti a vaccinazione; l'azienda in questione deve essere tenuta sotto controllo fino a che i volatili che vi sono stati trasferiti siano stati macellati;
- dei volatili vaccinati da oltre 21 giorni e destinati all'immediata macellazione;
- delle uova da cova deposte da pollame da produzione vaccinato da almeno 21 giorni, le uova e gli imballaggi in cui sono contenute devono essere previamente disinfettati.

4. Le misure di cui al paragrafo 3, lettere b) e d) rimangono in applicazione per un periodo di 3 mesi dall'ultimazione delle operazioni di vaccinazione di cui al paragrafo 1; esse possono essere prorogate per uno o più periodi ulteriori di 3 mesi.

5. In deroga al paragrafo 3, lettere a) e b), l'autorità competente può escludere dalla vaccinazione sistematica determinati branchi di particolare valore scientifico, a condizione che siano state adottate tutte le misure necessarie per garantirne la protezione sul piano sanitario e che siano sottoposti periodicamente a controllo sierologico.

6. La Commissione segue l'evolversi dell'epizootia e, all'occorrenza, può decidere in merito al controllo dei trasporti e alla vaccinazione ai sensi della procedura prevista all'articolo 24.

Articolo 18

1. Qualora, in una determinata regione, una epizootia della malattia di Newcastle si riveli eccezionalmente grave e presenti tendenza a diffondersi, lo Stato membro interessato:

⁽¹⁾ GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

- dichiara «zona ad alto rischio sanitario» una sezione territorialmente delimitata, comprendente almeno tutte le zone di protezione e di sorveglianza che vi si trovano;
- mette in applicazione nella «zona ad alto rischio sanitario» le misure previste all'articolo 9, paragrafo 3;
- vieta l'uscita dalla «zona ad alto rischio» di tutto il pollame vivo e delle uova da cova.
- informa la Commissione e altri Stati membri, nell'ambito del comitato veterinario permanente, in merito all'evolversi dell'epizoozia e alle misure di lotta applicate.

2. I confini della «zona ad alto rischio sanitario» possono essere riesaminati in funzione della progressiva eliminazione di zone di sorveglianza. Le misure di cui al paragrafo 1 sono abrogate quando è stata eliminata l'ultima zona di sorveglianza.

3. In caso di persistenza di una situazione di eccezionale gravità, le misure che lo Stato membro interessato deve adottare, in particolare l'istituzione della «zona ad alto rischio sanitario» e il ricorso alle disposizioni dell'articolo 17, possono essere oggetto di una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 24.

Articolo 19

1. È vietato utilizzare per l'alimentazione del pollame intrugli provenienti dai mezzi di trasporto internazionali come navi, veicoli per il trasporto terrestre o aerei; gli intrugli in questione devono essere ammassati e distrutti sotto controllo ufficiale.

2. L'utilizzazione per l'alimentazione del pollame di intrugli diversi da quelli di cui al paragrafo 1 o di rifiuti di pollame può essere autorizzata soltanto se questi sono stati sottoposti ad un trattamento termico che garantisca la distruzione del virus della malattia di Newcastle.

3. Se necessario, la Commissione, in conformità con la procedura prevista all'articolo 24, definisce i criteri per l'applicazione del paragrafo 2.

Articolo 20

1. Ciascuno Stato membro redige un piano d'emergenza nel quale vengono specificate le misure nazionali da applicare in caso di comparsa della malattia di Newcastle.

Il piano deve consentire l'accesso agli edifici, alle attrezzature, al personale e a tutti gli altri materiali opportuni necessari per una rapida ed efficace eradicazione della malattia. Esso deve precisare il fabbisogno di vaccino che

ciascuno Stato membro ritiene necessario per l'eventualità di una vaccinazione di emergenza.

2. I criteri da seguire per la stesura del piano d'emergenza sono definiti dalla decisione della Commissione 91/42/CEE ⁽¹⁾ che si applica *mutatis mutandis*.

Secondo la procedura di cui all'articolo 24, la Commissione può modificare o completare tali criteri, tenendo conto della natura specifica della malattia di Newcastle.

3. I piani redatti in conformità con i criteri di cui al paragrafo 2 vengono presentati alla Commissione non oltre 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

4. La Commissione esamina i piani allo scopo di determinare se essi consentano di raggiungere l'obiettivo perseguito e suggeriscono allo Stato membro interessato eventuali emendamenti necessari in particolare a garantirne la compatibilità con quelli degli altri Stati membri.

La Commissione approva i piani, se necessario modificati, in conformità con la procedura di cui all'articolo 24.

I piani possono successivamente essere modificati o integrati, con la stessa procedura, in modo da tener conto dell'evolversi della situazione.

Articolo 21

Gli esperti veterinari della Commissione possono, in collaborazione con le autorità dello Stato membro interessato e, se necessario, per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento, effettuare controlli in loco; la Commissione informa gli Stati membri sui risultati dell'inchiesta.

Lo Stato membro sul territorio del quale l'ispezione viene effettuata presta tutta l'assistenza necessaria affinché gli esperti possano espletare le loro mansioni.

Le disposizioni generali per l'attuazione del presente articolo vengono determinate in conformità con la procedura di cui all'articolo 24.

Articolo 22

Le modalità per la partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni previste nel presente regolamento vengono fissate nella decisione 90/424/CEE del Consiglio.

Articolo 23

Gli allegati al presente regolamento possono essere modificati dalla Commissione conformemente alla procedura prevista all'articolo 24, soprattutto per tener conto dell'evoluzione dei metodi diagnostici.

⁽¹⁾ GU n. L 33 del 29. 1. 1991, pag. 29.

Articolo 24

1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente, in appresso denominato «il comitato».

2. Ove si faccia ricorso alla procedura di cui al presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 25

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

*ALLEGATO I***METODI DIAGNOSTICI PER LA CONFERMA E LA DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLA MALATTIA DI NEWCASTLE**

I metodi sotto descritti per isolare e individuare i virus di Newcastle devono essere considerati come orientamenti e criteri minimi da applicare nella suddetta diagnosi.

Il virus responsabile della malattia di Newcastle è il virus prototipo appartenente alla famiglia delle Paramyxoviridae. Attualmente vi sono nove gruppi sierologicamente distinguibili di Paramixovirus aviare, che sono stati designati con le sigle PMV-1 fino a PMV-9. Tutti i virus della malattia di Newcastle sono stati assegnati al gruppo PMV-1. Ai fini delle procedure diagnostiche per la conferma e la diagnosi differenziale della malattia di Newcastle si applica la seguente definizione:

Per malattia di Newcastle si intende un'infezione dei volatili causata da un ceppo aviare del Paramixovirus 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,7 nei pulcini di un giorno.

CAPITOLO 1**Campionatura e trattamento dei campioni****1. Campioni**

Frammenti prelevati mediante tampone nell'intestino (o feci) e nella trachea di volatili malati; feci o contenuti dell'intestino, tessuti cerebrali, trachea, polmoni, fegato, milza e altri organi dell'animale malato, prelevati da volatili morti di recente.

2. Trattamento dei campioni

Gli organi e i frammenti di tessuto sopra elencati possono essere trattati insieme, salvo per quanto riguarda le feci, per le quali è essenziale un trattamento separato. I materiali prelevati devono essere immersi completamente in un quantitativo sufficiente di antibiotico. I campioni di feci e gli organi devono essere omogeneizzati (in un miscelatore chiuso o in un mortaio con pestello e sabbia sterile) in un mezzo antibiotico e portati in sospensione in tale mezzo al 10-20 % p/v. Le sospensioni devono essere lasciate riposare per circa due ore a temperatura ambiente (o per un intervallo superiore a 4 °C) e successivamente chiarificati mediante centrifugazione (ad esempio da 800 a 1 000 x g per 10 minuti).

3. Mezzo antibiotico

Numerosi laboratori hanno utilizzato con successo mezzi antibiotici di varia composizione e i laboratori di cui all'allegato II potranno essere consultati in proposito nei rispettivi paesi. Per i campioni di feci occorre una elevata concentrazione di antibiotici; una miscela tipica è la seguente: 10 000 unità/ml di penicillina, 10 mg/ml di streptomina, 0,25 mg/ml di gentamicina e 5 000 unità/ml di micostatina in una soluzione salina tampone di fosfato. Queste dosi possono essere ridotte fino a 5 volte per i tessuti e per i prelievi di trachea. Per l'accertamento della Chlamidia, si possono aggiungere 50 mg/ml di ossitetra-ciclina. Nella preparazione del mezzo antibiotico, occorre assolutamente controllare il pH dopo l'aggiunta degli antibiotici e portarlo al valore 7,0-7,4.

CAPITOLO 2

Isolamento del virus

Isolamento del virus nelle uova embrionate di galline

Inoculare 0,1-0,2 ml del liquido sopranatante chiarificato nella cavità allantoica di almeno 4 uova embrionate di gallina previamente sottoposte a incubazione per 8-10 giorni. Idealmente si dovrebbero utilizzare uova provenienti da un branco indenne da organismi patogeni specifici, ma, in caso di impossibilità, si possono utilizzare uova provenienti da un branco nel quale sia comprovata l'assenza di anticorpi del virus di Newcastle. Le uova inoculate sono mantenute alla temperatura di 37°C ed esaminate ogni giorno in controluce. Le uova nelle quali si constata che l'embrione è morto o è morente, nonché tutte le uova restanti 6 giorni dopo l'inoculazione, vengono refrigerate a 4°C e il liquido allantoico-amniotico sottoposto alla prova dell'attività emoagglutinante. Qualora non si constati emoagglutinazione, il procedimento sopra descritto deve essere ripetuto inoculando nelle uova liquido allantoico-amniotico non diluito.

Quando viene constatata emoagglutinazione, la presenza di batteri deve essere esclusa mediante coltura. In caso di presenza di batteri, far passare i liquidi attraverso un filtro a membrana di 450 mn, quindi aggiungere altri antibiotici e procedere nuovamente, come indicato sopra, alla inoculazione in uova embrionate.

CAPITOLO 3

Diagnosi differenziale

1. Differenziazione preliminare

Tutti i virus che provocano emoagglutinazione devono essere trasmessi al laboratorio nazionale per esservi sottoposti ad una gamma completa di prove di identificazione, caratterizzazione e patogenicità. Tuttavia, è importante ricorrere al più presto a misure provvisorie di contenimento della malattia di Newcastle, allo scopo di limitare la diffusione del virus, e occorre che i laboratori regionali ne identifichino la presenza. Occorre pertanto utilizzare i liquidi emoagglutinanti eseguendo una prova di inibizione dell'emoagglutinazione come descritto ai capitoli 5 e 6. Una inibizione positiva, cioè pari a 2⁴ o più, con l'antisiero policlonale specifico del virus di Newcastle avente un titolo noto, pari almeno a 2³, potrà servire per una identificazione preliminare sulla cui base istituire misure provvisorie di contenimento.

2. Identificazione di conferma

Il laboratorio nazionale procede ad una diagnosi differenziale completa di tutti gli agenti emoagglutinanti. La conferma della presenza del virus di Newcastle è nuovamente fornita mediante prove di inibizione dell'emoagglutinazione con antisieri monospecifici del poili. Vanno inoltre eseguite le prove descritte al capitolo 7 sull'indice di patogenicità intracerebrale in tutti i casi positivi isolati. Indici di patogenicità superiori a 0,7 indicano la presenza del virus, con la conseguente applicazione integrale delle misure di contenimento.

Recenti progressi nell'individuazione dei tipi di virus di Newcastle, soprattutto nelle tecniche concernenti anticorpi monoclonali, hanno permesso il raggruppamento di ceppi e di isolati. In particolare, sono ora disponibili anticorpi monoclonali specifici per i ceppi vaccinali utilizzati nella Comunità europea, che possono essere utilizzati in prove di inibizione dell'emoagglutinazione di tipo semplice.

Dal momento che ceppi di vaccino vivo possono essere isolati in campioni di pollame, è evidente il vantaggio di poter provvedere ad una loro rapida identificazione presso il laboratorio nazionale di cui all'allegato II. Questi anticorpi monoclonali potrebbero essere ricavati dal laboratorio di riferimento

comunitario di cui all'articolo 14 e distribuito ai laboratori nazionali per la conferma dell'isolamento di virus vaccinici.

I laboratori nazionali dovrebbero trasmettere al laboratorio comunitario di riferimento tutti gli agenti emoagglutinanti.

3. Altre prove di individuazione del tipo e delle caratteristiche degli isolati

I laboratori nazionali dovrebbero trasmettere al laboratorio comunitario di riferimento tutti i virus emoagglutinanti, da sottoporre ad ulteriori esami antigenici e genitici, ai fini di una maggiore comprensione dell'epidemiologia della malattia/delle malattie nella Comunità europea, conformemente ai compiti assegnati al laboratorio di riferimento.

CAPITOLO 4

Prove rapide per individuare i virus e gli anticorpi della malattia di Newcastle

Prove rapide per individuare il virus della malattia di Newcastle in volatili vaccinati e anticorpi in volatili non vaccinati vengono descritte qui di seguito.

1. Individuazione del virus della malattia di Newcastle

Nella diagnosi di infezioni nei volatili non vaccinati sono state impiegate parecchie prove rapide che individuano direttamente gli antigeni della malattia di Newcastle. Quelli attualmente più usati sono le prove di fluorescenza degli anticorpi su sezioni longitudinali della trachea e le prove degli anticorpi della perossidasi nel cervello. Sembra indubbio che altre prove per l'individuazione diretta degli antigeni possano essere applicate alle infezioni da virus di Newcastle. L'aspetto negativo di queste prove risiede nell'impossibilità pratica di esaminare tutti i punti potenziali di replicazione del virus di Newcastle nei volatili vaccinati. Ad esempio, il fatto che non si riscontri il virus nella trachea non ne esclude la replicazione nell'intestino. Non vi sono metodi diretti di individuazione «di routine» che possono essere raccomandati nella diagnosi della malattia di Newcastle; in circostanze specifiche, queste prove possono tuttavia essere utili.

2. Individuazione di anticorpi in volatili non vaccinati

La maggior parte dei laboratori che si occupano della diagnosi della malattia di Newcastle conosce perfettamente la prova di inibizione dell'emoagglutinazione; le raccomandazioni riportate in appresso riguardano appunto tale prova per la misurazione degli anticorpi del virus. Tuttavia per l'individuazione degli anticorpi del virus, si può ricorrere, con molte probabilità di riuscita, alla prova di immunoassorbimento enzimatico (ELISA). Qualora si intenda usare questa tecnica a livello di laboratori regionali, si suggerisce che la prova in questione sia controllata dal laboratorio nazionale di cui all'allegato II.

a) Campioni

Prelevare campioni di sangue da tutti i volatili, se il branco è costituito da meno di 20 capi, e da 20 esemplari in caso di branchi più numerosi (si ha, in tal modo, una probabilità superiore al 99 % di individuare almeno un caso sieropositivo se almeno il 25 % degli individui del branco è positivo, indipendentemente dalle dimensioni del branco stesso). Lasciar coagulare il sangue e asportare il siero da sottoporre alla prova.

b) Ricerca degli anticorpi

Verificare la capacità di singoli campioni di siero di inibire l'antigene emoagglutinante del virus di Newcastle mediante prove standard di inibizione dell'emoagglutinazione come obiettivo nel capitolo 6.

Un aspetto discusso è se nella prova di inibizione dell'emoagglutinante occorre usare 4 o 8 unità di emoagglutinina. Entrambe le ipotesi sembrano valide; la scelta deve essere quindi lasciata a discrezione dei laboratori nazionali.

Tuttavia l'antigene usato incide sul livello al quale un siero è considerato positivo: usando 4 unità di emoagglutinina, un siero è considerato positivo se rivela un titolo uguale o superiore a 2^4 ; usando 8 unità di emoagglutinina, un siero è considerato positivo se rivela un titolo uguale o superiore a 2^3 .

CAPITOLO 5

Prova di emoagglutinazione (HA)**1. Reagenti**

- a) Soluzione salina isotonica tamponata con fosfato (0,05 M) al pH 7,0-7,4.
- b) Prelevare globuli rossi da almeno 3 volatili esenti da organismi patogeni specifici (in caso di impossibilità, il sangue può essere prelevato da volatili regolarmente sottoposti a controllo e che non presentano anticorpi del virus di Newcastle), raggrupparli e aggiungerli ad un volume uguale di soluzione di Alsever. Prima dell'uso, i globuli rossi devono essere lavati 3 volte in soluzione salina tamponata con fosfato. Per l'esecuzione della prova si raccomanda una sospensione all'1 % (globuli confezionati v/v) in soluzione salina tamponata.
- c) Si raccomanda di usare, come antigene standard, il ceppo di virus di Newcastle Ulster 2C.

2. Procedimento

- a) Porre 0,025 ml di soluzione in ciascuno dei pozzetti di una piastra di microtitolazione in materiale plastico (usare pozzetti a V).
- b) Versare 0,025 ml di sospensione del virus (ad esempio liquido allantoico) nel primo pozzetto.
- c) Usare un diluente da microtitolazione per raddoppiare la diluizione (da 1:2 a 1:4096) di virus nella piastra.
- d) Aggiungere altri 0,025 ml di soluzione salina in ogni pozzetto.
- e) Aggiungere 0,025 ml di globuli rossi all'1 % in ogni pozzetto.
- f) Mescolare agitando leggermente e porre a riposo alla temperatura di 4 °C.
- g) La lettura viene effettuata 30-40 minuti dopo, una volta stabilizzati i controlli. La lettura si effettua inclinando la piastra ed osservando la presenza o l'assenza di globuli rossi raggruppati a forma di goccia. Il flusso nei pozzetti che non presentano emoagglutinazione deve essere identico a quello constatato presso i globuli rossi di controllo esenti dal virus.
- h) Il testo di emoagglutinazione è costituito dalla diluizione più elevata che provoca agglutinazione dei globuli rossi. Tale diluizione può essere considerata come contenente una unità emoagglutinante (HAU). Un metodo più accurato per la determinazione del titolo di emoagglutinazione consiste nell'effettuare prove di agglutinazione sul virus in una serie di diluizioni iniziali progressive, ad esempio 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, ecc. Si raccomanda questa procedura per una preparazione accurata dell'antigene per le prove di inibizione dell'emoagglutinazione (capitolo 6).

CAPITOLO 6

Prova di inibizione dell'emoagglutinazione**1. Reagenti** (vedi capitolo 5)

- a) Soluzione salina tamponata con fosfato.
- b) Liquido allantoico contenente il virus, diluito nella soluzione salina in modo da avere un contenuto di 4 o 8 unità di emoagglutinazione per 0,025 ml.
- c) Globuli rossi di pollame: 1 %
- d) Siero di pollame negativo, di controllo
- e) Siero positivo di controllo.

2. *Procedimento*

- a) Versare 0,025 ml di soluzione salina tamponata con fosfato in tutti i pozzetti di una piastra di microtitolazione in materiale plastico (i pozzetti devono avere una forma a V).
- b) Versare 0,025 ml di siero nel primo pozzo della piastra.
- c) Usare un diluente da microtitolazione per ottenere una diluizione di 1:2 di siero sulla piastra.
- d) Aggiungere 0,025 ml di liquido allantoico diluito contenente 4 o 8 unità di emoagglutinazione.
- e) Mescolare picchiando e conservare alla temperatura di 4 °C per almeno 60 minuti o a temperatura ambiente per almeno 30 minuti.
- f) Aggiungere 0,025 ml di globuli rossi all'1 % in tutti i pozzetti.
- g) Mescolare picchiando leggermente e porre a riposo alla temperatura di 4 °C.
- h) La lettura delle piastre è effettuata dopo 30-40 minuti, dopo che i globuli rossi di controllo si sono stabilizzati. La lettura viene effettuata inclinando la piastra e osservando se nel flusso del liquido vi è o meno formazione di gocce in misura uguale a quelle dei pozzetti di controllo che contengono unicamente globuli rossi (0,025 ml) e soluzione salina (0,05 ml).
- i) Il titolo di inibizione dell'emoagglutinazione è costituito dalla diluizione massima di antisiero che comporta una inibizione totale di 4 o 8 unità di virus (ciascuna prova dovrebbe comprendere una titolazione di emoagglutinazione a scopo di conferma della presenza delle unità di agglutinazione richieste).
- j) I risultati sono validi se si ottiene un titolo inferiore a 2³ per 4 unità di agglutinazione o 2² per 8 unità di agglutinazione con il siero negativo di controllo ed un titolo inferiore o uguale a 1 con una diluizione del siero di controllo positivo del titolo noto.

CAPITOLO 7

Prova dell'indice di patogenicità intracerebrale

1. Diluire in proporzione di 1:10, in una soluzione isotonica salina sterile, una aliquota di liquido allantoico infetto appena prelevato (il titolo di emoagglutinazione deve essere superiore a 2⁴ (*non usare antibiotici*)).
2. Iniettare nel cervello di 10 pulcini di un giorno (cioè aventi un'età compresa fra 24 e 40 ore alla schiusa) 0,05 ml di virus diluito. I pulcini devono essere ottenuti da uova provenienti da un branco esente da organismi patogeni specifici.
3. Esaminare i pulcini per 8 giorni, ad intervalli di 24 ore.
4. Classificare ognuno dei pulcini ad ogni osservazione nel modo seguente: 0 = normale; 1 = malato; 2 = morto.
5. L'indice è calcolato come nell'esempio che segue:

Sintomi clinici	Giorni successivi all'inoculazione (Numero di pulcini)								Totale	Punteggio
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Normale	10	4	0	0	0	0	0	0	14 @ 0	= 0
Malato	0	6	10	4	0	0	0	0	20 @ 1	= 20
Morto	0	0	0	6	10	10	10	10	46 @ 2	= 92
									TOTALE	= 112

L'indice è costituito dal punteggio medio per pulcino per ogni osservazione, ossia $112/80 = 1,4$.

CAPITOLO 8

Valutazione della capacità di formazione di placca

1. Il procedimento migliore consiste nell'utilizzare tutta una gamma di diluizioni di virus per essere certi di disporre sulla piastra dei numeri ottimali di placche. Dieci diluizioni fino a 10^{-7} in soluzione salina fosfatata dovrebbero essere sufficienti.
2. Monostrati confluenti di cellule di embrione di volatile o una linea cellulare adeguate (ad esempio rene bovino Madin-Darby) sono preparati e disposti in scatole di Petri aventi 5 cm di diametro.
3. Aggiungere in due scatole di Petri 0,2 ml di ciascuna delle diluizioni di virus e lasciar assorbire il virus per 30 minuti.
4. Lavare 3 volte con la soluzione salina le cellule infette, indi ricoprirle di mezzo pertinente, contenente l'1 % p/v di agar e 0,01 mg/ml di tripsina, oppure non contenente tripsina; è importante non aggiungere siero al mezzo di copertura.
5. Dopo una incubazione a 37 °C per 72 ore, le placche dovrebbero avere una dimensione sufficiente. Per una migliore osservazione delle placche, asportare lo strato di agar di copertura e colorare il monostrato cellulare con cristalvioletto (0,5 % p/v) in metanolo al 25 % v/v.
6. Tutti i virus dovrebbero fornire placche evidenti, se incubati alla presenza di tripsina nello stato di copertura. Se nel mezzo di copertura non vi è tripsina, soltanto i virus virulenti per i volatili producono placche.

ALLEGATO II

ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI DESIGNATI PER LA MALATTIA DI NEWCASTLE

BELGIO	Institut national de recherches vétérinaires, Groeselenberg 99, B-1180 Bruxelles
DANIMARCA	National Veterinary Laboratory, Poultry Disease Division, Høngvej 2, DK-8200 Århus N
GERMANIA	Institut für Kleintierzucht der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, Braunschweig-Völkenrode, Postfach 2 80, D-W-3100 Celle
FRANCIA	Centre national d'études vétérinaires et alimentation — Laboratoire central de recherches agricoles et porcine, boîte postale 53, F-22440 Ploufragan
GRECIA	Institut de maladies infectieuses et parasitaires d'Athènes, 25 rue Napoleos, 153 10, Agia Paraskevi, Attiki
IRLANDA	Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Castleknock, IRL-Dublin 15
ITALIA	Istituto zooprofilattico sperimentale di Padova, via G. Orus n. 2, I-35100 Padova
LUSSEMBURGO	Institut national de recherches vétérinaires, Groeselenberg 99, B-1180 Bruxelles
PAESI BASSI	Centraal Diergeneeskundig Instituut, Vestiging Virologie, Houtibweg 39, NL-8221 RA Lelystad

PORTOGALLO	Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV), Estrada de Benfica, 701, P-1500 Lisboa
SPAGNA	Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Zona Franca, Circunvalación — Tramo 6, Esquina Calle 3, E-08004 Barce- lona
REGNO UNITO	Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, UK- Surrey KT 15 3 NB

ALLEGATO III

LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA MALATTIA DI NEWCASTLE

Central Veterinary Laboratory
New Haw
Weybridge
UK-Surrey KT15 3 NB

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

GRUPPO EUROPEO D'INTERESSE ECONOMICO

Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 ⁽¹⁾ — Costituzione

(91/C 146/15)

-
- | | |
|---|--|
| 1. Denominazione del gruppo: San Paolo-Hambros Investment Management. | 4. Numero di registro del gruppo: C 381 595 412. |
| 2. Data d'immatricolazione del gruppo: 16. 4. 1991. | 5. Pubblicazione(i): |
| 3. Luogo d'immatricolazione del gruppo: RCS Paris. | Titolo completo della pubblicazione: <i>Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales</i> . |
| Stato membro: F. | Nome e indirizzo dell'editore: Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales 93 A. |
| Località: Parigi. | Data di pubblicazione: 18. 5. 1991. |
-
- | | |
|---|--|
| 1. Denominazione del gruppo: The European Group of Accounting Firms, TEG. | 4. Numero di registro del gruppo: C 381 059 682. |
| 2. Data d'immatricolazione del gruppo: 27. 2. 1991. | 5. Pubblicazione(i): |
| 3. Luogo d'immatricolazione del gruppo: RCS Paris. | Titolo completo della pubblicazione: <i>Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales</i> . |
| Stato membro: F. | Nome e indirizzo dell'editore: Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales 89 A. |
| Località: Parigi. | Data di pubblicazione: 10. 5. 1991. |
-
- | | |
|--|--|
| 1. Denominazione del gruppo: TMT Transmanche Technologie Vector. | 4. Numero di registro del gruppo: C 381 154 798. |
| 2. Data d'immatricolazione del gruppo: 13. 3. 1991. | 5. Pubblicazione(i): |
| 3. Luogo d'immatricolazione del gruppo: RCS Caen. | Titolo completo della pubblicazione: <i>Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales</i> . |
| Stato membro: F. | Nome e indirizzo dell'editore: Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. |
| Località: Caen. | Data di pubblicazione: 30. 4. 1991. |
-

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 1.



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**
Lussemburgo



L'EUROPA IN CIFRE

Istituto statistico delle Comunità europee

La presente pubblicazione si prefigge di coprire il fabbisogno di informazione obiettiva sull'Europa alla vigilia dell'attuazione dell'Atto unico europeo. Essa interessa soprattutto i giovani, per i quali l'Europa costituisce l'ambito della loro vita.

68 pag. — 21 cm x 27 cm

ISBN 92-825-9459-9 — N. di catalogo CA-54-88-158-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 5,90 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



UNO SPAZIO FINANZIARIO EUROPEO

di Dominique Servais


Un grande mercato unico non è concepibile senza una dimensione finanziaria: i capitali e i servizi finanziari devono potere circolare liberamente.

57 pag. — 17,6 cm x 25 cm

ISBN 92-825-8574-3 — N. di catalogo CB-PP-88-C03-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 6 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



LE FINANZE PUBBLICHE DELLA COMUNITÀ

Il bilancio europeo dopo la riforma del 1988

Le finanze pubbliche della Comunità: le sue basi giuridiche, le grandi tappe della loro evoluzione e in particolare la riforma del giugno 1988; i principi della gestione finanziaria del bilancio europeo e la loro messa in atto.

118 pag. — 21 cm x 29,7 cm

ISBN 92-825-9832-2 — N. di catalogo CB-55-89-625-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 10,50 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate ☒

Nome:

Indirizzo:

.....


Tel.:

Data:

Firma:



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Lussemburgo**



- ☐ **DIRITTO DI SCELTA E DINAMICA ECONOMICA** (seconda edizione)
L'obiettivo di una politica europea dei consumatori
di Eamonn Lawlor

Nell'ambito dell'attività economica, la politica del consumatore si rivolge alla componente domanda che offre tuttora la possibilità, non ancora pienamente sfruttata, di migliorare l'efficienza del mercato e promuoverne lo sviluppo.

83 pag. — 17,6 cm x 25 cm

ISBN 92-826-0154-4 — N. di catalogo CB-56-89-869-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 8 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

- ☐ **IL 1992 E OLTRE**
di John Palmer

La Comunità europea è ormai ben avviata verso il mercato unico europeo. Gli effetti economici, politici e sociali di un'Europa senza frontiere, comprendente non soltanto i dodici Stati membri della Comunità, ma la maggior parte dell'Europa occidentale, saranno radicali e di grande portata.

98 pag. — 17,6 cm x 25 cm

ISBN 92-826-0131-5 — N. di catalogo CB-56-89-861-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 8 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



- ☐ **OBIETTIVO 1992: UNO SPAZIO SOCIALE EUROPEO**
di Patrick Venturini

Questa pubblicazione si prefigge di presentare, dopo un'introduzione storica, le varie componenti di tale dimensione nella loro dinamica: l'occupazione, la circolazione delle persone e la mobilità professionale, la coesione economica e sociale, l'ambiente di lavoro, il diritto societario, le azioni condotte in concomitanza dei mutamenti, i sistemi di relazioni professionali. Si tratta di altrettante boe dello «spazio sociale europeo» in fieri.

121 pag. — 17,6 cm x 25 cm

ISBN 92-825-8705-3 — N. di catalogo CB-PP-88-B05-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 9,75 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate ☒

Nome:

Indirizzo:

..... Tel.:

Data: Firma:

